

QUARTA SEZIONE CIVILE – VERBALE di RIUNIONE

In data 12 marzo 2020, alle ore 12, sono presenti: il Presidente Francesco Mazza Galanti e i Giudici: Daniela Canepa, Laura Cresta, Marina Pugliese, Manuela Casella, Laura Casale, dandosi atto del fatto che i magistrati oggi impediti a comparire, Maria Antonia Di Lazzaro e Anna Bertini, sono state rese edotte a mezzo telefono dell'andamento della riunione e delle conclusioni alle quali si è pervenuti.

Essendo oggetto della odierna riunione la discussione relativa all'interpretazione del D.L. 8.3.2020 n. 11, il Presidente richiama la bozza di documento da lui predisposta in ordine ai procedimenti che dovranno essere trattati nel periodo ricompreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020, nel corso del quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge citato, le udienze riguardanti **i procedimenti civili pendenti “sono rinviati d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”**, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso decreto. Si dà altresì atto del fatto che il documento proposto recepisce in larga parte le disposizioni assunte dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Torino

All'esito della discussione sono state approvate all'unanimità le seguenti **Linee guida** per il **periodo 9-22 marzo 2020**.

Le sole udienze che in questo periodo dovranno essere tenute, in quanto espressamente **indifferibili**, fatta salva una congiunta istanza di rinvio o una richiesta di rinvio proveniente dalla parte ricorrente, sono quelle relative a:

- 1) le **cause alimentari** (art 433, 448 *bis* c.c.), atteso che, pur esistendo incertezze interpretative sul punto, la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia” che giustifica l'eccezione di cui all'art 2 lett. g) n. 1) deve essere interpretata, in senso letterale, applicandosi quindi a cause alimentari con stato di bisogno, ciò anche al fine di rendere efficaci le misure volute dal legislatore allo scopo di limitare il contagio epidemiologico in atto;
- 2) le **cause di interdizione o inabilitazione** nei soli casi nei quali viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto dell'interdicendo non risulti di per sé incompatibile con età e salute della persona;
- 3) gli **ordini di protezione contro gli abusi familiari** (artt. 342 *bis* e seguenti c.c.);
- 4) **i procedimenti ai sensi dell'art 316 *bis* c.c.** nei confronti di ascendenti o di terzi obbligati,
- 5) **i procedimenti ai sensi dell'art. 156 c.c.**, ove ritenuti urgenti.

In tali casi il magistrato designato alla trattazione del procedimento dovrà emetterà la relativa dichiarazione di urgenza, depositandola sul Pct.

Saranno inoltre trattate, previa valutazione del caso concreto da parte del giudice designato, che in tal caso dovrà emettere la relativa dichiarazione di urgenza:

- a) le udienze riguardanti le **cause presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso**, nonché i **procedimenti ex art 337 ter c.c.** (figli nati fuori dal matrimonio), **in assenza di un provvedimento provvisorio**, qualora nel caso di **“ritardata trattazione”** possa verificarsi un **pregiudizio** in danno dei figli minori (essendo in discussione il loro affidamento e, comunque, il loro collocamento e la relativa frequentazione), nonché ove ricorrano ragioni particolarmente gravi di natura economica;
- b) le udienze relative a **procedure ex art 709 ter c.p.c.** (ad es. contrasti su scelte sanitarie, scolastiche, trasferimenti di residenza); esclusivamente nei casi in cui sussista un **“pregiudizio in caso di ritardata trattazione”**

Parimenti, anche per quanto concerne il contenzioso ordinario, **potranno essere inoltre celebrate** le udienze nei procedimenti rispetto ai quali, secondo valutazione del Presidente o del Giudice Istruttore o Relatore (nella materia della volontaria giurisdizione), sussista un **“pregiudizio in caso di ritardata trattazione”** (si v. l'ultimo periodo dell'art 2 lett. g) n. 1 del D.L. n. 11/2020), e in tal caso il magistrato competente emetterà il relativo decreto, depositandolo sul Pct, motivando sinteticamente in ordine alla sussistenza del pregiudizio

In ogni caso, **non si ravvisano invece i presupposti dell'indifferibilità** così come disciplinata dal legislatore nel decreto legge in esame, nelle procedure relative a: 1) separazioni e divorzi giudiziali al di fuori delle ipotesi sopra illustrate; 2) affidamento di figli nati fuori da matrimonio, al fuori dai casi sopra elencati; 3) separazioni consensuali, divorzi congiunti e ricorsi e/o istanze a domanda congiunta); 4) cause riguardanti azioni di stato; 5) rettificazioni di sesso.

Infine, tutti i Giudici della Sezione concordano circa il fatto che, per quanto concerne **i ricorsi congiunti**, essi potranno essere assunti in riserva e, quindi, decisi dal Collegio, senza necessità di disporre la personale comparizione delle parti, ciò a condizione che, da parte di tutti i difensori, sia formalizzata in via telematica una rinuncia a detta udienza di comparizione, con la espressa indicazione che le condizioni che al Tribunale si chiede di recepire, sono esattamente quelle di cui al ricorso introduttivo e non necessitano di modifiche e/o integrazioni.

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12.50.

Il Presidente

Francesco Mazza Galanti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Mazza Galanti', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

P.S. Le linee guida di cui sopra devono intendersi valide anche successivamente al 22 marzo 2020, laddove un nuovo decreto legge dovesse prorogare le disposizioni in tema di rinvio d'ufficio dei procedimenti ad una diversa data successiva a quella indicata dall'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11.